

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

del 19 dicembre 2001 (Stato 27 settembre 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 19, 21 e 30 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza:

- a.² degli impiegati delle unità amministrative dell'Amministrazione federale conformemente all'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 1998³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) e dei Servizi del Parlamento;
- b. dei militari;
- c. di terzi che collaborano a progetti classificati svizzeri o esteri nell'ambito della sicurezza interna o esterna oppure che hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;
- d. di impiegati dei Cantoni.

Art. 2 Elenchi delle funzioni soggette al controllo di sicurezza

¹ Le funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di sicurezza figurano nell'allegato 1.

² Le funzioni dell'esercito per le quali è necessario il controllo di sicurezza figurano nell'allegato 2.

³ Sono fatte salve le convenzioni internazionali approvate dall'Assemblea federale e dal Consiglio federale.

⁴ Al più tardi ogni cinque anni il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) propone al Consiglio federale l'aggiornamento degli allegati 1 e 2.

RU **2002 377**

¹ RS **120**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU **2005 4571**).

³ RS **172.010.1**

⁵ La Cancelleria federale e i dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni soggette al controllo e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità con la quale dette funzioni sono sottoposte al controllo. Questi elenchi dettagliati non sono pubblicati. Essi possono essere consultati dalle persone interessate e dalle autorità competenti.

Art. 3 Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone
Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio specializzato) in seno alla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del DDPS esegue i controlli di sicurezza in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni conformemente alla procedura di controllo definita nella presente ordinanza.

Capitolo 2: Modalità della procedura di controllo

Sezione 1: Persone sottoposte al controllo

Art. 4 Impiegati della Confederazione

¹ Nell'Amministrazione federale è eseguito un controllo di sicurezza nei confronti delle persone previste, in qualità di candidati o di impiegati della Confederazione, per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1.

² Prima della firma del contratto nel caso di attribuzioni di posti per i quali è stata presentata una candidatura, o al momento dell'offerta di assunzione della nuova funzione nel caso di attribuzioni di posti senza candidatura, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁴ sul personale federale (OPers) per costituire o modificare il pertinente rapporto di lavoro rende attenta la persona interessata al fatto che, in caso di risposta affermativa per quanto concerne il posto, essa è soggetta al controllo di sicurezza ed eventualmente, conformemente all'articolo 2, a controlli di sicurezza periodici.

Art. 5 Militari

Nei confronti dei militari è eseguito un controllo di sicurezza se, in ragione della loro funzione, hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.

Art. 6 Terzi

Nei confronti di terzi è eseguito un controllo di sicurezza se:

- a. nell'ambito di un contratto o come dipendenti di un'impresa o di un'organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna o esterna e hanno quindi accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;

⁴ RS 172.220.111.3

- b. sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.

Art. 7 Impiegati dei Cantoni

Nei confronti di impiegati dei Cantoni è eseguito un controllo di sicurezza su richiesta dell'autorità cantonale competente se la persona interessata assume una funzione nell'ambito della quale collabora direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.

Sezione 2: Procedura di controllo

Art. 8 Verifica preventiva

¹ Prima di avviare il controllo di sicurezza, il servizio specializzato verifica se la persona da controllare non sia già stata sottoposta a un controllo di sicurezza in quanto titolare di un'altra funzione.

² Se costata che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo nel corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato ne informa l'autorità richiedente (art. 13); in simili casi questa può rinunciare al controllo. È fatto salvo l'articolo 19.

³ Se costata che la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo nel corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato avvia direttamente il controllo di sicurezza. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può emanare, d'intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio personale.

Art. 9 Graduazione dei controlli di sicurezza

I controlli di sicurezza sono eseguiti in base alla graduazione seguente:

- a. controllo di sicurezza di base;
- b. controllo di sicurezza ampliato;
- c. controllo di sicurezza ampliato con audizione.

Art. 10 Controllo di sicurezza di base

¹ È eseguito un controllo di sicurezza di base nei confronti di:

- a. impiegati dell'Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE;
- b. militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE;
- c. militari conformemente all'articolo 5 previsti per un perfezionamento a sottufficiale o a sottufficiale superiore dell'esercito svizzero;

- d. persone che hanno accesso a impianti militari che comprendono esclusivamente una zona protetta 2.

² Nell'ambito dei controlli di sicurezza di base i dati sono rilevati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

³ Se una persona figura nei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con audizione conformemente all'articolo 12.

Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato

¹ È eseguito un controllo di sicurezza ampliato nei confronti di:

- a. impiegati dell'Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate SEGRETO;
- b. militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate SEGRETO;
- c. persone che hanno accesso a materiale dell'esercito SEGRETO;
- d. persone che hanno accesso a impianti militari con zone protette 2 e 3;
- e. persone che hanno accesso a informazioni estere classificate;
- f. persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera all'estero nell'ambito di una missione ufficiale;
- g. persone soggette al controllo in virtù di convenzioni internazionali;
- h. persone che collaborano a compiti secondo la LMSI o a compiti di giustizia e polizia rilevanti per la sicurezza interna ed esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
- i. militari conformemente all'articolo 5 previsti per un perfezionamento a ufficiale dell'esercito svizzero;
- j.⁵ militari conformemente all'articolo 5 previsti per una funzione di condotta o di stato maggiore nell'esercito svizzero a partire dal livello di capitano oppure come ufficiali specialisti, aiutanti sottufficiali, aiutanti di stato maggiore, aiutanti maggiori o aiutanti capi.

² Nell'ambito dei controlli di sicurezza ampliati i dati sono rilevati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a–e LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

³ Se una persona figura nei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con audizione conformemente all'articolo 12.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione

¹ È eseguito un controllo di sicurezza ampliato con audizione nei confronti di candidati a un posto federale e nei confronti di impiegati della Confederazione che:

- a. hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
- b. hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l'adempimento di compiti importanti della Confederazione.

² Nell'ambito dei controlli di sicurezza ampliati con audizione i dati sono rilevati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-f LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

³ In caso di avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione, l'autorità richiedente presenta, oltre al modulo vero e proprio relativo ai controlli di sicurezza, anche il modulo «Dati personali».

⁴ Le audizioni hanno luogo nella lingua materna della persona interrogata, sempre che si tratti di una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano).

Sezione 3: Svolgimento del controllo di sicurezza**Art. 13** Avvio del controllo di sicurezza

L'autorità competente per l'avvio di un controllo di sicurezza (autorità richiedente) è:

- a. per gli impiegati dell'Amministrazione federale: l'autorità competente per preparare l'assunzione o per l'attribuzione dei compiti;
- b.⁶ per i militari: lo Stato maggiore di condotta dell'esercito (SMCOEs) in seno all'Aggruppamento Difesa del DDPS o i comandanti di Grandi Unità, stati maggiori di comando, corpi di truppa, centri di competenza, settori «Istruzione e supporto», servizi di perfezionamento della truppa e servizi d'istruzione di base nonché i comandanti/i capi del quartiere generale dell'esercito e degli stati maggiori del Consiglio federale per il tramite dello SMCOEs.
- c. ...⁷
- d. per terzi che partecipano a progetti classificati: l'autorità che affida il pertinente mandato;
- e. per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità competente designata dal Cantone.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

Art. 14 Utilizzazione dei moduli relativi ai controlli di sicurezza

¹ Nel modulo da utilizzare per il controllo di sicurezza, l'autorità richiedente menziona i possibili rischi per la sicurezza inerenti alla funzione o all'adempimento del mandato nonché il pertinente livello di controllo conformemente all'articolo 9. Essa invia alla persona da controllare il modulo, unitamente al promemoria concernente i controlli di sicurezza e, eventualmente, al modulo «Dati personali».

² Se acconsente all'esecuzione del controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all'autorità richiedente i moduli datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all'autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro.

³ L'autorità richiedente incarica il servizio specializzato di procedere al controllo di sicurezza trasmettendogli il modulo relativo ai controlli di sicurezza sotto forma cartacea oppure per mezzo del sistema elettronico di cui all'articolo 18.

⁴ Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato per il tramite del servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.

Art. 15 Autorizzazioni

¹ Firmando il modulo, la persona interessata conferma espressamente che:

- a. autorizza il servizio specializzato a eseguire la raccolta dei dati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI;
- b. acconsente che i dati del modulo «Dati personali» siano utilizzati per il controllo di sicurezza.

² L'autorizzazione per l'interrogazione di terze persone ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI è richiesta alle persone interessate singolarmente per ognuna delle persone da interrogare.

³ L'autorizzazione per la raccolta dei dati è valevole sei mesi e può essere revocata in qualsiasi momento per scritto dalla persona interessata.

⁴ Se la raccolta dei dati non può essere conclusa entro sei mesi, il servizio specializzato chiede alla persona interessata una proroga di sei mesi del termine per la raccolta dei dati.

Art. 16 Interruzione del controllo di sicurezza

¹ Se la persona da controllare ritira la candidatura nel corso della procedura di controllo o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i nuovi compiti o il mandato, l'autorità richiedente ne informa per scritto il servizio specializzato.

² Il servizio specializzato interrompe il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione esistente nonché i dati registrati elettronicamente.

Art. 17 Raccolta dei dati

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti il servizio specializzato ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:

- a. al casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA)⁸;
- b. al sistema informatizzato di ricerca (RIPOL)⁹;
- c. al sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS)¹⁰;
- d. al sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS)¹¹.

² Per rilevare ulteriori dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente, il servizio specializzato può farne richiesta per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali.

Art. 18 Sistema elettronico di gestione e consultazione dei dati

¹ Per la gestione dei suoi dati e la consultazione automatizzata dei registri di cui all'articolo 17, il servizio specializzato impiega un sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD).

² Sempreché ciò sia previsto da un norma cantonale, il servizio specializzato può eseguire anche la consultazione automatizzata dei pertinenti registri e delle pertinenti banche dati cantonali.

³ Il servizio specializzato può autorizzare autorità richiedenti in Svizzera e rappresentanze svizzere all'estero ad accedere a SIBAD per consultare i dati di base delle persone controllate, per registrare e inizializzare elettronicamente dati destinati al controllo di sicurezza nonché per ricevere le decisioni del servizio specializzato. Le autorità richiedenti hanno accesso unicamente ai dati di base delle persone controllate del proprio settore. La consultazione di valutazioni negative o di valutazioni vincolate è riservata esclusivamente al servizio specializzato.

⁴ Il servizio specializzato può trasmettere le sue decisioni alle autorità di cui al capoverso 3 per via elettronica.

Art. 19 Ripetizione del controllo di sicurezza

¹ Il controllo di sicurezza è ripetuto al più tardi dopo cinque anni:

- a. nei confronti delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere a–e;
- b. nei confronti delle persone di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettere a e b.

⁸ Cfr. RS 331

⁹ Cfr. RS 172.213.61

¹⁰ Cfr. RS 120.3

¹¹ Cfr. RS 361.2

² La Cancelleria federale e i singoli dipartimenti designano nel proprio elenco dettagliato delle funzioni le singole funzioni per le quali è necessario ripetere periodicamente il controllo di sicurezza nonché la pertinente frequenza dei controlli.

³ Se l'autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall'ultimo controllo sono sorti nuovi rischi, segnatamente prima di una promozione militare, prima dell'assunzione di nuovi compiti nonché per quanto concerne il personale destinato a un impiego all'estero, essa può avviare una ripetizione del controllo presso il servizio specializzato prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1.

⁴ Per quanto concerne la frequenza della ripetizione dei controlli di sicurezza, il DFAE può emanare, d'intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio personale obbligato a trasferirsi e impiegato all'estero.

⁵ Nei confronti di persone che hanno accesso a informazioni militari estere classificate, il controllo di sicurezza è ripetuto conformemente alla frequenza stabilita nella pertinente convenzione internazionale, al più tardi però dopo cinque anni.

⁶ L'autorità richiedente è responsabile dell'avvio della ripetizione del controllo.

⁷ La procedura per la ripetizione dei controlli di sicurezza corrisponde di regola a quella del primo controllo. Tuttavia, se i criteri di controllo si discostano da quelli del primo controllo, il controllo ha luogo secondo la procedura in vigore per il pertinente livello.

Capitolo 3: Conclusione del controllo di sicurezza

Art. 20 Diritto di essere sentiti

¹ Se considera la possibilità di emanare una decisione sui rischi negativa o una decisione sui rischi vincolata, il servizio specializzato accorda alla persona interessata il diritto d'essere sentita offrendole l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito degli accertamenti.

² La persona interessata può visionare in ogni momento il fascicolo relativo al controllo presso il servizio specializzato; sono fatti salvi l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992¹² sulla protezione dei dati (LPD) nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 1968¹³ sulla procedura amministrativa (PA). La decisione sui rischi può essere basata unicamente su dati che sono stati resi noti alla persona interessata.

³ La persona interessata può chiedere al servizio specializzato di procedere:

- a. alla rettifica o alla distruzione dei dati inesatti o superati;
- b. alla distruzione immediata dei dati che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi (supposizioni o meri sospetti);
- c. all'apposizione di una menzione che ne rilevi il carattere contestato.

¹² RS 235.1

¹³ RS 172.021

Art. 21 Decisione

¹ Di regola il servizio specializzato emette una decisione in merito all'esito del controllo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di controllo. Può essere emanata:

- a. una decisione sui rischi positiva: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata non rappresenti un rischio per la sicurezza;
- b. una decisione sui rischi vincolata: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza con riserva;
- c. una decisione sui rischi negativa: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza;
- d. una decisione d'accertamento: per mancata disponibilità di dati il servizio specializzato non è in grado di rilevare i dati necessari per emanare una decisione sui rischi.

² La decisione è notificata alla persona interessata nonché all'autorità richiedente ai sensi dell'articolo 13 a destinazione dell'istanza decisionale ai sensi dell'articolo 23 e, all'occorrenza, a terzi legittimati a ricorrere.

³ Il servizio specializzato notifica le decisioni relative a terzi di cui al capoverso 1 lettere b-d anche al datore di lavoro o a eventuali altri legittimati a ricorrere.

Art. 22 Rimedi giuridici

Contro le decisioni può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso del DDPS.

Art. 23 Istanze decisionali

Sono competenti per l'assunzione o per l'attribuzione della funzione o dei nuovi compiti le autorità seguenti (istanze decisionali):

- a. per gli impiegati dell'Amministrazione federale: l'autorità incaricata dell'assunzione o dell'attribuzione dei compiti;
- b. per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una decisione sui rischi positiva: l'organo incaricato dell'amministrazione o del controllo di corpo;
- c.¹⁴ per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una decisione sui rischi negativa, una decisione sui rischi vincolata o una decisione d'accertamento:
 1. per i membri degli stati maggiori del Consiglio federale e del quartiere generale dell'esercito: il capo dell'esercito,
 2. per i militari di altri stati maggiori o altre unità e dei settori «Istruzione e supporto»: lo SMCOEs, se necessario d'intesa con i comandanti delle Forze terrestri o delle Forze aeree nonché con i capi della Base logistica

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

dell'esercito, dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito o della Base d'aiuto alla condotta;

- d. per terzi che partecipano a progetti militari classificati: il servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale;
- e. per terzi che partecipano a progetti civili classificati: l'autorità federale che affida il mandato;
- f. per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità competente designata dal Cantone.

Art. 24 Consequenze della decisione

¹ L'istanza decisionale non è vincolata alla decisione del servizio specializzato.

² Dopo il ricevimento della decisione del servizio specializzato, l'istanza decisionale notifica la propria decisione alla persona controllata. Nel caso di terzi, essa comunica tale decisione anche al datore di lavoro.

³ L'istanza decisionale informa per scritto il servizio specializzato entro 30 giorni dal ricevimento della decisione di quest'ultimo se ha preso una decisione che si discosta dalla decisione del servizio specializzato. In caso contrario il servizio specializzato indica nel SIBAD che la decisione finale è stata emanata secondo il tenore della sua decisione.

⁴ Se, nell'ambito di un controllo relativo a un militare, l'istanza decisionale aderisce alla decisione sui rischi positiva del servizio specializzato, la decisione finale non è più comunicata separatamente al militare. Le autorità militari competenti assicurano che la loro decisione sia immessa nel sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA).

⁵ L'istanza decisionale e, nel caso di terzi, anche l'impresa o l'organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo. Possono avere un colloquio con lei per chiarire le questioni in sospeso e farsi assistere dal servizio specializzato.

Capitolo 4: Trattamento, utilizzazione e conservazione dei dati

Art. 25 Trattamento dei dati

¹ Il servizio specializzato fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi.

² Esso fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.

Art. 26 Utilizzazione dei dati

¹ Il fascicolo relativo al controllo di sicurezza non può essere utilizzato per scopi diversi da quello definito nell'articolo 17; è fatta salva l'utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata.

² Su comunicazione scritta dell'autorità richiedente, il servizio specializzato trasmette all'Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta. I fascicoli che l'Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti.

Art. 27 Conservazione dei fascicoli relativi ai controlli

¹ Il servizio specializzato conserva i fascicoli relativi ai controlli fino a quando la persona interessata occupa il posto o esercita la funzione o collabora all'esecuzione del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito il servizio specializzato trasmette i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.

² Se prima della scadenza di questo termine l'autorità richiedente informa per scritto il servizio specializzato che la persona interessata non esercita più la funzione o non collabora più all'esecuzione del mandato, il servizio specializzato trasmette i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.

³ I fascicoli che l'Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 20 gennaio 1999¹⁵ sui controlli di sicurezza relativi alle persone è abrogata.

Art. 29 Disposizioni transitorie

¹ Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate restano valide fino a quando non sia stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alle procedure della presente ordinanza.

² Le persone che, in seno all'Amministrazione federale o all'esercito, esercitano una funzione che secondo il diritto anteriore non era soggetta al controllo di sicurezza, ma che figura ora nell'elenco di cui all'articolo 2, sono sottoposte al controllo se l'autorità richiedente ha motivo di presumere che potrebbero sorgere nuovi rischi per la sicurezza.

³ Nel caso delle persone di cui al capoverso 2, l'autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁴ Le procedure di controllo avviate prima del 31 dicembre 2001 sono rette dal diritto previgente.

¹⁵ [RU 1999 655]

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Allegato 1¹⁶
(art. 2 cpv. 1)

Funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di sicurezza relativo alle persone¹⁷

(Stato: aprile 2005)

1. Funzioni generali integrate nei Dipartimenti e nella Cancelleria federale

Funzioni

Segretari generali e loro supplenti

Vicecancelliere

Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Capi dell'informazione, e loro supplenti, dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Segretari dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Relatori e consulenti

Segretari di Stato

Procuratore generale della Confederazione e procuratore generale supplente della Confederazione

Uscieri del Consiglio federale e autisti del Consiglio federale

Membri di stati maggiori per le situazioni straordinarie

Direttori degli aggruppamenti e degli Uffici nonché loro supplenti, *con le eccezioni seguenti*:

- Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo
- Ufficio federale della cultura
- Ufficio federale di meteorologia e climatologia
- Ufficio federale della sanità pubblica
- Ufficio federale di statistica
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
- Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

¹⁷ Conformemente all'art. 2 cpv. 5 OCSP la Cancelleria federale e i Dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni soggette al controllo e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità con la quale dette funzioni sono sottoposte al controllo.

- il Settore dei politecnici federali e il Consiglio dei Politecnici federali
- gli istituti e le aziende indipendenti seguenti:
 - Istituto Paul Scherrer
 - Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
 - Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
 - Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque
 - Istituto svizzero di diritto comparato
 - Istituto federale della proprietà intellettuale
- Ufficio federale di metrologia e d’accreditamento
- Ufficio federale dello sport
- Ufficio federale del personale
- Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA
- Regia federale degli alcool
- Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
- Controllo federale delle finanze
- Ufficio federale di veterinaria
- Ufficio federale delle abitazioni
- Ufficio federale dei trasporti
- Ufficio federale delle acque e della geologia
- Ufficio federale delle strade
- Ufficio federale delle comunicazioni
- Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio
- Ufficio federale dello sviluppo territoriale

2. Funzioni supplementari nei singoli Dipartimenti e nella Cancelleria federale

Cancelleria federale

Unità organizzative	Funzioni
	Nessuna funzione supplementare

Dipartimento federale degli affari esteri

Unità organizzative	Funzioni
	Membri dei servizi diplomatici e dei servizi consolari Collaboratori dei servizi generali conformemente alla descrizione del posto

Dipartimento federale dell'interno

Unità organizzative	Funzioni
---------------------	----------

SG DFI

Pianificazione e coordinamento degli affari	Capo del servizio Affari del Consiglio federale e del Parlamento, supplente e collaboratori
---	---

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Unità organizzative	Funzioni
---------------------	----------

SG DFGP	Capo e capo supplente Informatica DFGP (CIO DFGP) Controllori Informatica DFGP Capo e capo supplente Finanze + controlling DFGP Consulenti giuridici DFGP Rappresentanti DFGP formazione alla condotta strategica
– Ispettorato e compiti speciali	Capo e capo supplente Consulente per la protezione dei dati del Dipartimento Ispettori
– Risorse	Consulente per la sicurezza informatica del Dipartimento

Unità organizzative	Funzioni
Centro del servizio informatico	Capo CSI e capo supplente Capo stato maggiore della pianificazione, del controlling e della gestione della qualità Controllore Responsabile per la gestione della qualità Incaricato per la sicurezza informatica Capo stato maggiore del personale Capidivisione e sost Capisezione e sost Collaboratori tecnici di tutte le sezioni dello stato maggiore del personale
Ufficio federale di polizia	
Tutte le unità organizzative	Collaboratori di progetti classificati di fedpol Apprendisti di commercio
Stato maggiore di direzione	Capo dello Stato maggiore Assistenti Relatori Capo e collaboratori dell'Office Management Capo dell'unità Politica dell'ufficio e direzione Collaboratori, addetto al controlling e coordinatore della polizia dell'unità Pianificazione dell'Ufficio Capo e capo supplente Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti Capo e capo supplente Servizi linguistici Traduttori Capo e capo supplente dell'Ufficio stampa/ Comunicazione Redattori online Capo e capo supplente Servizio giuridico Consulente per la protezione dei dati Capo del servizio psicologico Collaboratori scientifici e giuridici
Stato maggiore per lo sviluppo internazionale e la gestione dello stato di crisi	Capo e capo supplente SINDEC Assistente della segreteria Collaboratori Situazioni di crisi, Interventi all'estero, Cooperazione internazionale in materia di polizia
Polizia giudiziaria federale	Capodivisione principale PGF e sost Capo dello Stato maggiore Assistenti Relatori specializzati

Unità organizzative	Funzioni
Servizio federale di sicurezza	Traduttori Interpreti Verbalisti Capidivisione Capi dei commissariati e sost Ufficiali inquirenti Inquirenti indagini preliminari e inquirenti Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia Coordinatori con funzione di Desk Officer Coordinatori tra i Paesi Addetti di polizia Paesi, Interpol, Europol Capi d'intervento, commissari Assistenti nell'applicazione informatica POLSYS Capo del Servizio di controllo e sost
Servizio di analisi e prevenzione	Capodivisione SFS e sost Capi dei commissariati e sost Capisezione e sost Commissari e ispettori Capo del servizio d'allarme e sost Capoturno Specialisti Consulenti specializzati Capi d'intervento del servizio diurno e notturno Personale della portineria Redattori Assistenti Collaboratori della segreteria Collaboratori giuridici Collaboratori del servizio notturno Capodivisione principale SAP e sost Assistenti di segreteria Traduttori Relatori Capidivisione e sost Capisezione e sost Capi dei commissariati e sost Commissari Capi e collaboratori Servizio degli stranieri, Controllo delle foto e dei passaporti, Centro federale di situazione, Uffici centrali, Controlli di sicurezza relativi alle persone Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia

Unità organizzative	Funzioni
Servizi	Capodivisione Servizi e sost Assistenti Capisezione e sost Capiservizio e sost Responsabili dei servizi e sost Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia
Supporto	Capodivisione Supporto e sost Assistenti di divisione Capi e collaboratori delle sezioni Personale, Finanze, Informatica, Esercizio, Biblioteca e documentazione (POLDOK)
Ufficio federale di giustizia	
Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale	Capodivisione e sost Capisezione e sost Collaboratori scientifici (giuristi) Impiegati specialisti
Ministero pubblico della Confederazione	
Servizio giuridico	Procuratore generale della Confederazione e supplente Procuratori federali della Confederazione e loro supplenti Assistenti dei procuratori federali della Confederazione Attuari/verbalisti dei procuratori pubblici della Confederazione Consulenti in materia di criminalità organizzata negli Stati baltici Segretario di direzione Addetto stampa e sost
Assistenza giudiziaria e collaborazione internazionale/intercantonale	Capo e sost Attuari/verbalisti del capo Esecuzione dell'assistenza giudiziaria Giuristi
Servizio di stato maggiore	Capo e sost Collaboratori specialisti Traduttori
Servizio degli esperti finanziari	Capo Esperti finanziari

**Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport**

Unità organizzative	Funzioni
SG DDPS	
Supporto capo del DDPS e SG	Segretari della Direzione del Dipartimento e della SG
Ufficio dell'uditore in capo	Capo, sost e collaboratori
Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva	Capo, sost e collaboratori
Stato maggiore del capo del DDPS	Capo e sost
– Sicurezza interna	Collaboratori
– Affari del Consiglio federale	Collaboratori
– Affari parlamentari	Collaboratori
– Pianificazione del Dipartimento/controlling	Collaboratori
– Ispettorato	Collaboratori
Comunicazione	Capo, sost e portavoce
Finanze DDPS	Capo e sost
Personale DDPS	Capo e sost
– Diritto del personale	Capo
Informatica DDPS	Capo, sost e collaboratori
Politica di assetto territoriale e politica ambientale	Capo, sost e collaboratori
Diritto	Capo e sost
Centro danni	Capo e sost
Servizi centrali	Capo e sost
– Gestione delle pratiche	Capo e sost
– Finanze SG	Capo e sost
– Personale SG	Capo e sost
– Informatica e sicurezza della SG	Capo e sost
Direzione della politica di sicurezza	Collaboratori
Servizio informazioni strategico	Collaboratori

Unità organizzative	Funzioni
Difesa	
Protezione delle informazioni e delle opere	Capo PIO e collaboratori
Stato maggiore del capo dell'esercito	Capo di stato maggiore CEs Consulente scientifico CEs Capo Controlling D Ufficiale superiore addetto CEs (d e f) Collaboratori scientifici CEs Collaboratori specialisti Affari CEs Capo Servizi di stato maggiore Assistenti CEs Collaboratori del segretariato CEs Assistenti e collaboratori dei Servizi di stato maggiore Grafici Autisti Capo Comunicazione D e sost Assistenti scientifici e collaboratori specialisti della Comunicazione D Responsabili di progetto dell'Ispettorato delle finanze D e sost Ispettori delle finanze D
Personale Difesa	Collaboratori
Stato maggiore dell'istruzione operativa	Collaboratori
Relazioni internazionali D	Collaboratori
Stato maggiore di pianificazione dell'esercito	Collaboratori
Stato maggiore di condotta dell'esercito	Collaboratori
Forze terrestri	
Stato maggiore delle Forze terrestri	Capo cdo/stato maggiore dello SM delle FT, sost e collaboratori
Personale FT	Capo, sost e collaboratori
Pilotaggio FT	Capo, sost e collaboratori
Comunicazione Forze terrestri	Capo, sost e collaboratori

Unità organizzative	Funzioni
Stato maggiore del Comando dell'istruzione delle Forze terrestri	Capo dell'istruzione FT (capo istr FT), sost e collaboratori cdo/SM
– Formazione d'addestramento della fanteria	Cdt FOA fant, sost e collaboratori cdo/SM
– Formazione d'addestramento dei blindati	Cdt FOA bl, sost e collaboratori cdo/SM
– Formazione d'addestramento dell'artiglieria	Cdt FOA art, sost e collaboratori cdo/SM
– Formazione d'addestramento del genio/del salvataggio	Cdt FOA G/salv, sost e collaboratori cdo/SM
– Formazione d'addestramento delle trasmissioni/dell'aiuto alla condotta	Cdt FOA trm/aiuto cond, sost e collaboratori cdo/SM
– Formazione d'addestramento della logistica	Cdt FOA log, sost e collaboratori cdo/SM
Regioni territoriali	Cdt reg ter, sost e collaboratori cdo/SM
Sicurezza militare	Cdt Sic mil, sost e collaboratori cdo/SM
Stato maggiore d'impiego delle Forze terrestri	Capo SM impg FT, sost e collaboratori cdo/SM Capo brigate, sost e collaboratori cdo/SM
Forze aeree	
Stato maggiore del comandante delle Forze aeree	Collaboratori
Stato maggiore delle Forze aeree	Capo, sost e collaboratori
Stato maggiore d'impiego delle Forze aeree	Capo, sost e collaboratori
Servizi centrali delle Forze aeree	Capo e sost Capo dei Servizi di stato maggiore/incaricato della sicurezza FA Capo Personale FA Assistenti Servizio del personale Capo Assistenza al personale Capi settori del personale Capo Comunicazione, sost, collaboratori e content master Capo Finanze Capo Contabilità finanziaria e sost del capo Finanze Capo Contabilità aziendale/Controlling Capo Servizio giuridico e sost del capo ScFA Sost del capo Servizio giuridico

Unità organizzative	Funzioni
	Capo Organizzazione dei beneficiari di prestazioni informatiche delle FA (OBP infm FA) Coordinatori dei beneficiari di prestazioni Pianificatori informatici/controller Responsabili dei progetti informatici Incaricato della sicurezza informatica
Stato maggiore del Comando dell'istruzione delle Forze aeree	Capo dell'istruzione FA (capo istr FA) e sost Ufficiali di professione, sottufficiali di professione e insegnanti specialisti delle FA Collaboratori
– Stato maggiore personale del capo istr FA	
– Servizio Impg personale insegnante FA/Pers delle truppe	Collaboratori
– Sost del capo istr FA	Collaboratori
– Addestramento cond G aer	Collaboratori
– Istituto di medicina aeronautica	Capo, sost e collaboratori
– Formazione d'addestramento dell'aviazione	Cdt FOA av, sost e collaboratori cdo/SM
– Squadra di vigilanza	Cdt Sq vig, sost e collaboratori
– Formazione d'addestramento della difesa contraerea	Cdt FOA DCA, sost e collaboratori cdo/SM
– Formazione d'addestramento dell'aiuto alla condotta FA	Cdt FOA aiuto cond FA, sost e collaboratori cdo/SM
Esercizi delle Forze aeree	Collaboratori
Base logistica dell'esercito	
Stato maggiore BLEs	Capo e collaboratori
Operazioni logistiche	Capo, sost e collaboratori
Sviluppo aziendale	Capo, sost e collaboratori
Personale	Capo, sost e collaboratori
Gestione integrata della logistica	Capo, sost e collaboratori
Finanze	Capo, sost e collaboratori
Commercio	Capo, sost e collaboratori
Informatica	Capo, sost e collaboratori
Brigata logistica	Capo, sost e collaboratori
Sistemi e materiale	Capo, sost e collaboratori
Sanità militare	Capo, sost e collaboratori
Infrastruttura	Capo, sost e collaboratori

Unità organizzative	Funzioni
Centro di prestazioni	Capo, sost e collaboratori
Farmacia dell'esercito	Capo, sost e collaboratori
Istruzione superiore dei quadri dell'esercito	Collaboratori cdo/SM
Scuola centrale	Cdt SC, sost e collaboratori cdo/SM
Scuola di stato maggiore generale	Cdt SSMG, sost e collaboratori cdo/SM
Accademia militare	Cdt MILAK, sost e collaboratori cdo/SM
Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito	Cdt SSPE, sost e collaboratori cdo/SM
Centro d'allenamento tattico	Cdt CAT, sost collaboratori cdo/SM
Ufficio federale Base d'aiuto alla condotta	Collaboratori
armasuisse	Collaboratori del capo dell'armamento Responsabile e collaboratori dell'ispettorato delle finanze
Settore aziendale Servizi centrali	Capo del settore aziendale e sost Capo e collaboratori Coadiutorato di settore, Aiuto alla condotta, Diritto, Personale, Finanze, Informatica OUI, Gestione del materiale
Ufficio federale dei sistemi di condotta, telematici e d'istruzione	Capo e collaboratori Coadiutorato direttivo, Sistemi di condotta, Sistemi telematici, Sistemi d'istruzione
Ufficio federale dei sistemi d'arma, dei veicoli e del materiale	Capo e collaboratori Coadiutorato direttivo, Sistemi aeronautici, Sistemi terrestri e munizioni, Veicoli da trasporto, materiale del genio e di salvataggio, Equipaggiamento e materiale di protezione ABC
Settore aziendale Costruzioni	Capo del settore aziendale e sost Capo e collaboratori Coadiutorato di settore, Pianificazione, Controlling, Commercio, Costruzioni, Basi tecniche delle costruzioni, Costruzioni per la difesa, Costruzioni per l'istruzione e l'esercizio, Immobili militari
Settore aziendale Scienza e tecnologia	Capo del settore aziendale e sost Capo e collaboratori Coadiutorato di settore, Aeronautica e elettronica, Analisi e sistemi, Gestione della qualità, Supporto tecnico, Commercio e supporto

Unità organizzative	Funzioni
Ufficio federale di topografia (swisstopo)	Capo del centro di competenza «Istituto geografico militare» e sost Collaboratori del Centro di produzione tipografia Capo del processo parziale produzione cartografia tematica Capo del Centro di produzione di dati grafici, sost e collaboratori tecnici Amministratori dei sistemi Specialisti delle applicazioni
Protezione della popolazione	
Ufficio federale della protezione della popolazione	
Stato maggiore	Segretario di direzione e sost
Concezione e coordinamento	Capo Concezione e coordinamento e sost
Laboratorio Spiez	Capo LS e collaboratori
Centrale nazionale d'allarme	Capo CENAL e collaboratori
Istruzione	Capo Istruzione e sost
Infrastruttura	Capo Infrastruttura e sost Collaboratori Stato maggiore e Telematica Sistemi tecnici e Costruzioni est: collaboratori che hanno accesso a informazioni sensibili Capo Allarme e sost
Supporto	Capo Supporto e sost Capo Coordinamento degli affari e sost Capo Archiviazione centralizzata e sost
Sport	
Ufficio federale dello sport	Nessuna funzione supplementare

Dipartimento federale delle finanze

Unità organizzative	Funzioni
SG DFF	Incaricato della sicurezza Dipartimento Incaricato della sicurezza informatica Dipartimento Responsabile specialista SAP Dipartimento
Amministrazione federale delle dogane	Capo Cgcf Capisezione e ufficiali del Comando centrale Cgcf Comandanti delle guardie di confine I–IV

Unità organizzative	Funzioni
	Membri del Cgcf con accesso a sistemi classificati
Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	Collaboratori
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	
Divisione Gestione immobili	Capodivisione Assistenti GPF, NIm e P
– Gestione del portafoglio (GPF)	Capocomparto Amministratori di portafogli
– Normative sugli immobili (NIm)	Capocomparto Capiprogetto
– Perizie (P)	Capocomparto Capigruppo Periti
Divisione Gestione progetti (GPr)	Capodivisione Responsabili della realizzazione Svizzera ed estero
– GPr Svizzera tedesca	Capocomparto Svizzera Capiprogetto Svizzera ed estero
– GPr Svizzera romanda	Capocomparto Svizzera Capiprogetto Svizzera
– GPr Ticino	Capocomparto Svizzera ed estero Responsabili delle opere e degli immobili Svizzera ed estero
– GPr Impiantistica	Capiprogetto Svizzera ed estero Capocomparto Svizzera ed estero
– GPr Protezione delle acque	Capocomparto Svizzera ed estero Capiprogetto Svizzera ed estero
– GPr Estero	Capocomparto Svizzera ed estero Capiprogetto Svizzera ed estero
Divisione Gestione delle opere e degli immobili	Capodivisione
– Gestione dei dati e delle superfici	Capocomparto Amministratori dati e superfici
– Immobili	Capocomparto Stimatori Amministratori immobili
– Gestione ed esercizio delle opere e degli immobili	Capocomparto Collaboratori dello Stato maggiore Responsabili delle opere e degli immobili Svizzera e Berna

Unità organizzative	Funzioni
	Capo regione Svizzera
	Capo Centro prestazioni e sostituto
	Gestori edifici
	Collaboratori d'esercizio
– Gestione tecnica degli edifici	Capo Falegnameria e collaboratori
	Capocomparto
	Capo Sicurezza
	Capo automazione edifici (AEd)
	Amministratori chiusura edifici
	Tecnici sistemi di chiusura
	Capo Centro tecnico
	Tecnici specialisti
	Tecnici degli edifici
– Servizio del giardinaggio federale	Capo Servizio tecnico e collaboratori
	Capocomparto
	Giardinieri di piante da vaso
	Giardinieri paesaggisti
	Fioristi
– Gestione infrastrutturale degli edifici	Capocomparto
	Responsabili per i ricevimenti ufficiali
	Collaboratori immobili di rappresentanza
	Portinai immobili di rappresentanza
	Responsabili bandiere
	Capo Pulizie
	Capo Centro di pulizia
	Ispettori delle pulizie
	Collaboratori Pulizia degli edifici
Settore Logistica	Caposettore Logistica
	Controller Logistica
	Assistenti Logistica
Divisione Acquisti	Capodivisione
	Segretari
– Responsabili del processo Acquisti	Responsabili del processo
– Acquisti Informatica/Burotica	Capocomparto
	Acquirenti strategici
	Acquirenti operativi
	Collaboratori specialisti Acquisti
– Acquisti Materiale d'ufficio	Capocomparto
	Acquirenti strategici
	Acquirenti operativi
	Collaboratori specialisti Acquisti

Unità organizzative	Funzioni
– Acquisti Pubblicazioni	Capocomparto Acquirenti strategici Acquirenti operativi Collaboratori specialisti Acquisti
– Centro di competenze per gli acquisti della Confederazione	Capocomparto Giuristi Collaboratori specialisti Segretari
Divisione Distribuzione	Capodivisione
– Responsabili del processo Distribuzione	Responsabili del processo
– Servizio clientela	Capocomparto Collaboratori specialisti Smistamento Responsabili dell'applicazione SAP/SD Collaboratori specialisti Servizio clientela Collaboratori specialisti Cataloghi
– Consulenza per l'editoria	Capocomparto Consulenti per l'editoria
– Vendita Pubblicazioni	Capocomparto Consulenti specialisti Vendita Collaboratori Vendita
– Vendita Materiale d'ufficio	Capocomparto Amministratori Prodotti Consulenti Vendita Consulenti specialisti Vendita
– Gestione del materiale, Gestione dei magazzini	Capocomparto Capo Magazzino Fellerstrasse Capo Magazzino Schwarzenburgstrasse Collaboratori magazzini, Gestione dei magazzini
– Trasporto, Smaltimento	Capo Trasporto, Smaltimento Conducenti di autoveicoli
Divisione Centro media della Confederazione	Capodivisione e collaboratori
Segreteria della Commissione federale delle banche	Presidente della Commissione delle banche
Controllo federale delle finanze	Collaboratori

Dipartimento federale dell'economia

Unità organizzative	Funzioni
SG DFE	Capo del servizio diritto e sicurezza Capo dell'Organo d'esecuzione del servizio civile
Segretariato di Stato dell'economia (Seco)	Capo della Direzione del lavoro Capo del Centro di prestazioni del commercio mondiale Capo della Strategia e coordinazione Relazioni economiche bilaterali Capo del Settore della politica in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni Capo del Settore dei controlli delle esportazioni/prodotti industriali Capo del Settore dei controlli delle esportazioni/materiale bellico

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Unità organizzative	Funzioni
Servizio per compiti speciali (SG DATEC)	Capo del Servizio per compiti speciali Collaboratori specialisti della centrale Collaboratori specialisti dei servizi di controllo regionale
Ufficio federale dell'energia	Quadri dell'UFE Berna Collaboratori Servizio del personale, Servizio delle finanze, Informatica, Sezione Energia nucleare e Servizio di assistenza Energia nucleare Quadri della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN)
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio	Sezione Paesaggio e infrastrutture Caposezione e collaboratori scientifici Sezione Sicurezza degli impianti Caposezione e collaboratori scientifici Sezione Radiazioni non ionizzanti Caposezione e collaboratori scientifici
Ufficio federale dell'aviazione civile	Collaboratori UFAC per le questioni di sicurezza

3. Servizi del Parlamento

Segretario generale, segretario generale supplente e segretario generale supplente con funzione di segretario del Consiglio degli Stati

Collaboratori della Segreteria delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle commissioni della gestione delle Camere federali

Collaboratori della Segreteria della vigilanza parlamentare sulle finanze e il transito alpino

Collaboratori della Segreteria delle Commissioni della politica di sicurezza

Collaboratori del Servizio informatica e nuove tecnologie

Collaboratori del Servizio sicurezza e infrastrutture

4. Funzioni soggette al controllo in virtù di convenzioni internazionali

Oltre che per le funzioni elencate sopra, sono necessari controlli di sicurezza anche per altre funzioni quando tali controlli sono previsti da convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni o da altri accordi internazionali. Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter accedere, all'estero, a informazioni classificate o a zone militari vietate.

*Allegato 2*¹⁸
(art. 2 cpv. 2)

Funzioni dell'esercito per le quali è necessario il controllo di sicurezza relativo alle persone

(Stato: aprile 2005)

1. Quartiere generale dell'esercito (QG Es)

Formazioni	Funzioni
Tutte le frazioni dello stato maggiore dell'esercito e i rispettivi distaccamenti d'esercizio	Tutte

2. Stati maggiori di comando (SM cdo)

Formazioni	Funzioni
SM cdt FT, SM FT, SM impg FT, SM cdo istr FT	Tutte
SM cdt FA, SM FA, SM impg FA, SM cdo istr FA	Tutte
Stato maggiore BLEs	Tutte
Stato maggiore BAC	Tutte
SM ISQ, SM SC, SM SSMG, SM MILAK, SM SSPE, SM CAT	Tutte
SM reg ter, SM br, SM FOA	Tutte

3. Artiglieria (art)

Formazioni	Funzioni
Gr art fort	Tutte

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

4. Truppe d'aviazione (trp av)

Formazioni	Funzioni
Tutte	Tutti i suff sup e uff
FOA av (senza cp zap aerod), FOA aiuto cond FA	Tutte

5. Truppe di difesa contraerea (trp DCA)

Formazioni	Funzioni
Tutte	Tutte
FOA DCA	Tutte

6. Truppe dell'aiuto alla condotta (trp aiuto cond)

Formazioni	Funzioni
Bat QG	Tutte
Bat aiuto cond (senza cp scagl cdo)	Tutte
Bat CGE	Tutte

7. Truppe di trasmissione (trp trm)

Formazioni	Funzioni
Tutte	Tutte

8. Truppe della logistica (trp log)

Formazioni	Funzioni
Bat log	Tutte
Bat infra	Tutte

9. Truppe sanitarie (trp san)

Formazioni	Funzioni
Bat log san	Tutte

10. Truppe della sicurezza militare (trp sic mil)

Formazioni	Funzioni
Sic mil	Tutte

11. Truppe di difesa ABC (trp difesa ABC)

Formazioni	Funzioni
Bat ABC	Tutte

12. Giustizia militare (GM)

Formazioni	Funzioni
SM UUC	Tutte
TMC	Tutte
TMA	Tutte
Trib mil	Tutte

13. Tutte le Armi, i servizi ausiliari, l'«Istruzione e supporto» e gli SM del Consiglio federale

Ulteriori funzioni

a. Reclutamento

Persone soggette all'obbligo di leva che entrano in considerazione per l'incorporazione / l'istruzione in una formazione o funzione di questo elenco (conformemente alla pertinente lettera)

OCSP: art. 10 lett. b e d

Ulteriori funzioni

b. Perfezionamento (esclusivamente in relazione con l'art. 5 OCSP)

Militari previsti per un perfezionamento militare a suff sup o uff se, in ragione della loro funzione, hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati (conformemente alla pertinente lettera)

OCSP: art. 11 lett. i e j

c. Cdt, sost cdt, capo impg, aiut e uff info di tutti i livelli nonché uff SMG

Tutte (conformemente al pertinente articolo)

OCSP: art. 10 lett. b e d, 11 lett. b - h

d. Titolari di una funzione non figuranti nell'elenco

Titolari di una funzione non figuranti in questo elenco e che ciononostante sono soggetti al controllo sulla base degli articoli 10 o 11 OCSP (conformemente al pertinente articolo)

OCSP: art. 10 lett. b e d, 11 lett. b - h
